

## **Allegato C**

## La spesa di personale 2022 - 2024

Gli enti locali sono chiamati fin dal 2007 al contenimento della spesa del personale secondo i criteri dettati dai commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e smi, differenziati in base alla tipologia di ente ed alla situazione organizzativa e/o finanziaria, secondo quanto stabilito da successivi interventi legislativi. Tali vincoli, unitamente a quelli introdotti dal legislatore a seguito del processo di riforma delle Province, hanno condizionato la dinamica retributiva e occupazionale della Provincia, introducendo vincoli alle facoltà assunzionali, correlati alla sostituzione del personale cessato (cd. turn over), e limiti stringenti per il salario accessorio e la corrispondente contrattazione decentrata.

Ai sensi dell'art.1, commi 557 e 557- quater della L.296/2006, il limite di spesa di personale, al netto delle componenti escluse, è pari al valore medio del triennio 2011/2013, come risultante dai rendiconti approvati.

A completamento del processo di trasferimento del personale legato al riordino delle funzioni delle Province, comprensivo del definitivo transito del personale del Mercato del Lavoro avvenuto in data 28 giugno 2018, si è proceduto al ricalcolo del valore medio del triennio 2011/2013, come calcolato precedentemente e determinato in € 6.120.824,04= depurando la spesa riferita ai tre anni presi a parametro, del costo del personale trasferito con le rispettive funzioni, ed in dettaglio, del costo di n. 51 unità di personale, come sotto indicato, transitate nei ruoli della Regione Toscana e del Comune capoluogo per effetto della LR n. 70/2015 e nei ruoli dell'Agenzia Regionale per il Mercato del lavoro ai sensi delle disposizioni della Legge di Bilancio 2018 (L.205/2017) commi da 793 a 797 e della L.R. 28/2018:

- n. 41 dipendenti trasferiti alla Regione Toscana per le funzioni di cui all'art. 2 della L.R. 22/2015 e per le funzioni aggiunte a seguito di integrazione della L.R. 22/2015 con LR 45/2015. Inserimento nel portale a cura della Regione Toscana;
- n. 6 dipendenti trasferiti ai comuni per funzione turismo e albi regionali terzo settore. Inserimento nel portale a cura della Regione Toscana;
- n. 4 dipendenti impegnati nello svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro

A seguito del ricalcolo di cui sopra, come meglio dettagliato dalla tabella sottostante, la media del triennio è risultata pari ad € 4.614.518,73:

**MEDIA SPESA DEL PERSONALE 2011-2013 DEPURATA DA SPESA PERSONALE TRASFERITO**

	Media 2011 - 2013 Impegni	2011			2012			2013		
		SPESA TOTALE	SPESA PERSONALE TRASFERITO CON FUNZIONI	SPESA RIDETERMINATA	SPESA TOTALE	SPESA PERSONALE TRASFERITO CON FUNZIONI	SPESA RIDETERMINATA	SPESA TOTALE	SPESA PERSONALE TRASFERITO CON FUNZIONI	SPESA RIDETERMINATA
Totale spesa di personale ( A )	€ 7.437.624,91	€ 7.744.730,53	€ 1.646.613,58	€ 6.098.116,95	€ 7.544.965,75	€ 1.780.590,26	€ 5.764.375,49	€ 7.023.178,47	€ 1.742.788,63	€ 5.280.389,84
Componenti escluse ( B )	€ 1.316.800,88	€ 1.363.079,31	€ 217.025,52	1146053,79	€ 1.334.718,92	€ 217.025,52	€ 1.117.693,40	1252604,41	217025,52	1035578,89
Componenti assoggettate al limite di spesa ( A-B )	€ 6.120.824,04	€ 6.381.651,22	1429588,06	€ 4.952.063,16	€ 6.210.246,83	1563564,74	€ 4.646.682,09	€ 5.770.574,06	1525763,11	€ 4.244.810,95

MEDIA TRIENNIO	2011-2013	2011	€ 6.381.651,22
		2012	€ 6.210.246,83
		2013	€ 5.770.574,06
		MEDIA	6120824,03666667

MEDIA TRIENNIO	RIDETERMINATA	2011	€ 4.952.063,16
	2011-2013	2012	€ 4.646.682,09
		2013	€ 4.244.810,95
		MEDIA	€ 4.614.518,73

Prima del Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 *“Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”*, cd. Decreto Milleproroghe, era inoltre previsto, per le Province, un ulteriore limite di spesa di € 3.110.896,39 - previsto dalla cd. Legge Delrio n.56/2014 - determinato ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, secondo le disposizioni del DPCM 26 settembre 2014.

L'art. 17 del DL 162/2019 ha abrogato tale ulteriore limite di spesa sulla base del quale era stata calcolata la spesa potenziale massima della *“dotazione organica”*, pari a n. 70 unità di personale; pertanto permane ad oggi il solo vincolo riferito alla media del triennio 2011/2013, come sopra rideterminata.

Alla data del 31.12.2020 risultavano in servizio n. 63 unità di personale.

Alla data del 31.12.2021 il numero delle unità di personale in servizio è rimasto invariato: n. 63 unità di personale.

Nell'anno 2021 si sono infatti verificate:

- n. 9 cessazioni, di cui:
  - n. 8 di personale a tempo indeterminato:
    - n. 1 per mobilità verso altro ente;
    - n. 2 per dimissioni dal servizio con diritto al trattamento di pensione;
    - n. 5 cessazione per dimissioni
  - n. 1 di personale a tempo determinato
- n. 9 assunzioni, di cui:
  - n. 3 di personale a tempo indeterminato:
    - n. 1 per mobilità da altro ente;
    - n. 2 per nuove assunzioni.
  - n. 6 di personale a tempo determinato, Contratto Formazione Lavoro e Contratto di somministrazione

Alla data del 01.01.2022 risultano in servizio n. 63 dipendenti.

Il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022 - 2024, sul quale il Collegio dei Revisori ha espresso il relativo parere, prende atto, alla data dello stesso, che la normativa in materia di assunzioni di personale nelle Province è la seguente:

- il comma 1-bis dell'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, prevede che, dall'anno 2020, i criteri per l'assunzione di personale a tempo indeterminato nelle province non siano più parametrati al turnover; la norma detta disposizioni volte a prevedere incrementi di spazi assunzionali per gli enti che si trovano in situazione di valore virtuoso nel rapporto tra spese di personale ed entrate correnti, rinviando l'attuazione di tale parametro all'emanazione di un apposito decreto.

L'emanando Decreto Ministeriale, necessario per la definizione dei parametri per la determinazione delle fasce demografiche, dei valori soglia e delle percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio, non è stato ancora emanato.

Pertanto, sino alla pubblicazione del decreto ministeriale attuativo del sopra citato comma 1-bis dell'art. 33 DL 34/2019, per la programmazione delle assunzioni occorre fare riferimento alle disposizioni previgenti (cd. regola del *turnover*), con riferimento alla Legge 205/17 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”*, che ha ripristinato la facoltà di assumere personale nelle province delle regioni a statuto ordinario e nelle città metropolitane secondo i parametri di spesa previsti dal comma 845 della legge sopra citata, che, in sintesi prevede:

- che le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica e di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente,

ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III.

- è consentito l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali come definite dal presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Per la Provincia di Prato, il rapporto tra spese complessive di personale al lordo di oneri riflessi a carico dell'amministrazioni non supera il 20% delle entrate correnti, in quanto si attesta al 9,48%.

Si richiama inoltre il Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, che all'art. 3 prevede la regola del turnover e detta disposizioni per il conseguente calcolo della capacità assunzionale, ed in particolare il comma 5-sexies, introdotto dall'art. 14 bis del D.L. n. 4 del 28.01.2019, decreto modificato in sede di Legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, che consentiva, per il triennio 2019 - 2021, di calcolare nel budget anche le cessazioni di personale intervenute "nell'anno in corso".

Tale disposizione cessa la sua efficacia dal 2022 e pertanto, nel "computo" della capacità assunzionale, potranno essere calcolate solo le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, salvo modifiche normative future.

Tutto il processo di programmazione delle assunzioni di personale 2022-2024 è rinviato ad un successivo aggiornamento alla luce dei nuovi spazi e delle nuove opportunità che saranno introdotti con l'emanando decreto ministeriale e/o a seguito di intervenute modifiche normative in materia.

Inoltre, in materia di personale a tempo determinato, si richiama quanto disposto dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" che, al comma 562 "Assunzioni a tempo determinato nelle province e nelle città metropolitane" prevede:

- l'abrogazione del comma 847 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e quindi del limite in base alla quale le province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

- la soppressione del secondo periodo dell'art. 33, comma 1-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, secondo cui le province possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

- la disposizione che la spesa di personale effettuata dalle province e città metropolitane per le assunzioni a tempo determinato necessarie per l'attuazione dei progetti previsti nel PNRR non rileva ai fini dell'articolo 33, comma 1-bis, del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 - quindi ai fini della determinazione del "valore soglia" -, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - e quindi ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. Le predette assunzioni, nel rispetto dell'art. 1 del decreto legge n. 80/2021, convertito con modificazioni in legge n. 113/2021, sono subordinate all'asseverazione, da parte dell'organo di revisione, del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

Per far fronte alle ordinarie necessità di sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto e considerato il personale con contratto di lavoro a tempo determinato già in forza nell'ente, compresa la tipologia di personale ex art. 90 TUEL e i contratti di somministrazione in corso, la spesa di personale con contratto di lavoro flessibile nel triennio 2022-2024 rispetta il limite di spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 pari a € 613.949,99=

Pertanto:

La spesa di personale nell'anno 2022 è stata ricondotta entro i limiti sopra indicati.

Spesa di personale anno 2022 – Previsione: € 2.848.808,62 (al lordo delle componenti escluse dalla spesa del personale), che comprende le seguenti voci:

<b>SPESE DI PERSONALE ANNO 2021</b>	
<b>VOCE DI COSTO</b>	<b>IMPORTO TOTALE</b>
Compensi fissi ed accessori al personale dipendente	€ 1.799.815,58
FNA (escluso IRAP)	€ 90.105,00
TE.DE (escluso IRAP)	€ 230.339,00
Oneri su compensi fissi ed accessori al personale dipendente	€ 492.532,52
<b><u>P.F. LIV.3 (1.01.01.Retribuzioni lorde+1.01.02 Contributi sociali a carico dell'ente)</u></b>	<b>€ 2.612.792,10</b>
<b>VOCE DI COSTO</b>	<b>IMPORTO TOTALE</b>
<b>IRAP totale</b>	€ 162.372,36
<b><u>P.F. LIV.3 1.02.01 ( Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente)</u></b>	<b>€ 162.372,36</b>
<b>VOCE DI COSTO</b>	<b>IMPORTO TOTALE</b>
Fondo personale Comandato e in convenzione	€ 62.494,16
<b><u>P.F. LIV.3 1.09.01 (Rimborsi per spese di personale – comando, convenzioni,...)</u></b>	<b>€ 62.494,16</b>
<b>VOCE DI COSTO</b>	<b>IMPORTO TOTALE</b>
Missioni	€ 1.150,00
Formazione	€ 10.000,00
<b><u>P.F. LIV.3 1.03.02 (Acquisto di servizi)</u></b>	<b>€ 11.150,00</b>
<b>TOTALE SPESA PERSONALE</b>	<b>€ 2.848.808,62</b>
Fondo Plurienn. Vinc (1.10.02)	€ 134.804,00
Fondo Rinnovo Contratt. (1.10.01)	€ 40.160,00
	<b>€ 3.023.772,62</b>

Per quanto riguarda la spesa per missioni e per la formazione, a seguito della conversione in legge (legge n. 157/2019 pubblicata in G.U. n. 301 del 24.12.2019) del Decreto Legge (cd. Decreto fiscale) 26 ottobre 2019, n. 124, sono entrate in vigore le disposizioni che prevedono la cessazione dell'applicazione alle Province dei limiti di spesa previsti dall'art. 6 commi 12 e 13 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.

Nella fase previsionale risultano comunque contenuti gli stanziamenti di spesa per tali spese ed in dettaglio:

- le spese per "missioni del personale" = € 1.150,00
- le spese per "formazione del personale" = € 10.000,00

A fronte dell'approvazione di un Piano Formativo 2022 riconsiderato alla luce delle necessità e dalla nuova modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in lavoro agile, tale importo potrà essere rimodulato a seguito di specifica e motivata variazione di bilancio.

**IL DIRETTORE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

*(Dott.ssa Rossella Bonciolini)*